

LOCAZIONE FINANZIARIA "CONVENZIONE CON IL FORNITORE"

Giorno _____	Mese _____	Anno _____
-----------------	---------------	---------------

Riservato RCI Banque SA Succursale Italiana	
Cod. Concessionario	Contratto N°

FORNITORE

Ragione Sociale	Sede
Indirizzo	Città

UTILIZZATORE

Ragione Sociale / Denominazione / Cognome e Nome	Sede / Residenza
Codice Fiscale o P.IVA	Telefono

DATI VEICOLO

Marca	Modello	Telaio	Targa
Valore di Riscatto (oltre IVA)	Durata Mesi		

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Documenti veicolo

Il Fornitore è tenuto, all'atto della consegna a controllare che i numeri di targa e di telaio riportati sulla carta di circolazione corrispondano a quelli applicati sul Veicolo. Il Fornitore è tenuto ad inviare alla Concedente fotocopia della Carta di Circolazione, nonché copia del Certificato di Proprietà Digitale del Veicolo.

Art.2 – Impegni di fine contratto

Il Fornitore, nel caso l'Utilizzatore non si avvalga dell'opzione d'acquisto concessagli, s'impegna sin d'ora a riacquistare, al termine del contratto, il Veicolo al valore indicato sulla presente "Convenzione con il Fornitore" (Valore di Riscatto oltre IVA). Il Fornitore s'impegna a corrispondere alla Concedente l'importo integrale del Valore di Riscatto oltre IVA contestualmente alla restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore. Al momento della restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore il Fornitore procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate all'Utilizzatore al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali del Fornitore. Quanto alla documentazione mancante, all'Utilizzatore sarà addebitato il costo dell'eventuale documentazione sostitutiva, che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di danni sul Veicolo ed in caso di contestazione da parte dell'Utilizzatore, si provvederà alla nomina di un perito con le modalità stabilite nel combinato disposto degli artt. 11 (Restituzione del Veicolo) e 9, lett. "E" (Risoluzione anticipata per fatto dell'utilizzatore - effetti della risoluzione e risarcimento del danno) delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria ed al recupero delle somme dovute dall'Utilizzatore (ivi incluse le spese relative alla perizia). La Concedente si obbliga sin da ora a cedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss. c.c., al Fornitore tutti i crediti relativi alle spese di rimessa in efficienza dei veicoli, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate dalla Concedente, e le eventuali penali relative all'eccedenza chilometrica. Le stesse, saranno pertanto fatturate all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore. Le spese ed accessori per il passaggio di proprietà, nonché gli oneri fiscali connessi, saranno a carico dell'acquirente.

Art. 3 – Chilometri eccedenti

Se al momento della restituzione, il Veicolo avrà percorso un chilometraggio superiore a quello pattuito nel contratto, il Fornitore addebiterà all'Utilizzatore, per ogni km eccedente il chilometraggio annuo medio previsto dal contratto (20.000 km l'anno per ogni veicolo con qualsiasi tipo di alimentazione), il costo di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali.

Art. 4 – Foro

La Concedente dichiara di eleggere domicilio legale in Roma, in caso di controversia, l'Autorità Giudiziaria di Roma sarà pertanto esclusivamente ed inderogabilmente competente a giudicare e nessun'altra potrà essere adita, nemmeno per ragioni di garanzia, continenza o di connessione di causa, o per qualsiasi responsabilità, per fatti comunque dipendenti dalla presente Convenzione. Nelle controversie in cui la Concedente sia attrice, essa potrà ricorrere, a sua scelta, ai Fori territoriali: di Roma, del domicilio del convenuto. Tale clausola non è applicabile per il leasing concesso ad un consumatore così definito dall'art. 121 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Data, __/__/____ Timbro e Firma del Fornitore _____

Il sottoscritto Fornitore, dichiara espressamente, mediante la presente ulteriore sottoscrizione che delle sopracitate, accettate Condizioni Generali della "Convenzione con il Fornitore", intende approvare, incondizionatamente, anche agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 C.C. in particolar modo le seguenti clausole: 1) Impegni Fine Contratto; 2) Chilometri Eccedenti; 3) Foro.

Data, __/__/____ Timbro e Firma del Fornitore _____

LOCAZIONE FINANZIARIA “CONVENZIONE CON IL FORNITORE”

Giorno _____	Mese _____	Anno _____
-----------------	---------------	---------------

Riservato RCI Banque SA Succursale Italiana	
Cod. Concessionario	Contratto N°

FORNITORE

Ragione Sociale	Sede
Indirizzo	Città

UTILIZZATORE

Ragione Sociale / Denominazione / Cognome e Nome	Sede / Residenza
Codice Fiscale o P.IVA	Telefono

DATI VEICOLO

Marca	Modello	Telaio	Targa
Valore di Riscatto (oltre IVA)	Durata Mesi		

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Documenti veicolo

Il Fornitore è tenuto, all'atto della consegna a controllare che i numeri di targa e di telaio riportati sulla carta di circolazione corrispondano a quelli applicati sul Veicolo. Il Fornitore è tenuto ad inviare alla Concedente fotocopia della Carta di Circolazione, nonché copia del Certificato di Proprietà Digitale del Veicolo.

Art.2 – Impegni di fine contratto

Il Fornitore, nel caso l'Utilizzatore non si avvalga dell'opzione d'acquisto concessagli, s'impegna sin d'ora a riacquistare, al termine del contratto, il Veicolo al valore indicato sulla presente “Convenzione con il Fornitore” (Valore di Riscatto oltre IVA). Il Fornitore s'impegna a corrispondere alla Concedente l'importo integrale del Valore di Riscatto oltre IVA contestualmente alla restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore. Al momento della restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore il Fornitore procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate all'Utilizzatore al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali del Fornitore. Quanto alla documentazione mancante, all'Utilizzatore sarà addebitato il costo dell'eventuale documentazione sostitutiva, che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di danni sul Veicolo ed in caso di contestazione da parte dell'Utilizzatore, si provvederà alla nomina di un perito con le modalità stabilite nel combinato disposto degli artt. 11 (Restituzione del Veicolo) e 9, lett. “E” (Risoluzione anticipata per fatto dell'utilizzatore - effetti della risoluzione e risarcimento del danno) delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria ed al recupero delle somme dovute dall'Utilizzatore (ivi incluse le spese relative alla perizia). La Concedente si obbliga sin da ora a cedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss. c.c., al Fornitore tutti i crediti relativi alle spese di rimessa in efficienza dei veicoli, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate dalla Concedente, e le eventuali penali relative all'eccedenza chilometrica. Le stesse, saranno pertanto fatturate all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore. Le spese ed accessori per il passaggio di proprietà, nonché gli oneri fiscali connessi, saranno a carico dell'acquirente.

Art. 3 – Chilometri eccedenti

Se al momento della restituzione, il Veicolo avrà percorso un chilometraggio superiore a quello pattuito nel contratto, il Fornitore addebiterà all'Utilizzatore, per ogni km eccedente il chilometraggio annuo medio previsto dal contratto (20.000 km l'anno per ogni veicolo con qualsiasi tipo di alimentazione), il costo di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali.

Art. 4 – Foro

La Concedente dichiara di eleggere domicilio legale in Roma, in caso di controversia, l'Autorità Giudiziaria di Roma sarà pertanto esclusivamente ed inderogabilmente competente a giudicare e nessun'altra potrà essere adita, nemmeno per ragioni di garanzia, continenza o di connessione di causa, o per qualsiasi responsabilità, per fatti comunque dipendenti dalla presente Convenzione. Nelle controversie in cui la Concedente sia attrice, essa potrà ricorrere, a sua scelta, ai Fori territoriali: di Roma, del domicilio del convenuto. Tale clausola non è applicabile per il leasing concesso ad un consumatore così definito dall'art. 121 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Data, __/__/____ Timbro e Firma del Fornitore _____

Il sottoscritto Fornitore, dichiara espressamente, mediante la presente ulteriore sottoscrizione che delle sopracitate, accettate Condizioni Generali della “Convenzione con il Fornitore”, intende approvare, incondizionatamente, anche agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 C.C. in particolar modo le seguenti clausole: 1) Impegni Fine Contratto; 2) Chilometri Eccedenti; 3) Foro.

Data, __/__/____ Timbro e Firma del Fornitore _____

LOCAZIONE FINANZIARIA “CONVENZIONE CON IL FORNITORE”

Giorno _____	Mese _____	Anno _____
-----------------	---------------	---------------

Riservato RCI Banque SA Succursale Italiana	
Cod. Concessionario	Contratto N°

FORNITORE

Ragione Sociale	Sede
Indirizzo	Città

UTILIZZATORE

Ragione Sociale / Denominazione / Cognome e Nome	Sede / Residenza
Codice Fiscale o P.IVA	Telefono

DATI VEICOLO

Marca	Modello	Telaio	Targa
Valore di Riscatto (oltre IVA)	Durata Mesi		

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Documenti veicolo

Il Fornitore è tenuto, all'atto della consegna a controllare che i numeri di targa e di telaio riportati sulla carta di circolazione corrispondano a quelli applicati sul Veicolo. Il Fornitore è tenuto ad inviare alla Concedente fotocopia della Carta di Circolazione, nonché copia del Certificato di Proprietà Digitale del Veicolo.

Art.2 – Impegni di fine contratto

Il Fornitore, nel caso l'Utilizzatore non si avvalga dell'opzione d'acquisto concessagli, s'impegna sin d'ora a riacquistare, al termine del contratto, il Veicolo al valore indicato sulla presente “Convenzione con il Fornitore” (Valore di Riscatto oltre IVA). Il Fornitore s'impegna a corrispondere alla Concedente l'importo integrale del Valore di Riscatto oltre IVA contestualmente alla restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore. Al momento della restituzione del Veicolo da parte dell'Utilizzatore il Fornitore procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate all'Utilizzatore al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali del Fornitore. Quanto alla documentazione mancante, all'Utilizzatore sarà addebitato il costo dell'eventuale documentazione sostitutiva, che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di danni sul Veicolo ed in caso di contestazione da parte dell'Utilizzatore, si provvederà alla nomina di un perito con le modalità stabilite nel combinato disposto degli artt. 11 (Restituzione del Veicolo) e 9, lett. “E” (Risoluzione anticipata per fatto dell'utilizzatore - effetti della risoluzione e risarcimento del danno) delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria ed al recupero delle somme dovute dall'Utilizzatore (ivi incluse le spese relative alla perizia). La Concedente si obbliga sin da ora a cedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss. c.c., al Fornitore tutti i crediti relativi alle spese di rimessa in efficienza dei veicoli, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate dalla Concedente, e le eventuali penali relative all'eccedenza chilometrica. Le stesse, saranno pertanto fatturate all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore. Le spese ed accessori per il passaggio di proprietà, nonché gli oneri fiscali connessi, saranno a carico dell'acquirente.

Art. 3 – Chilometri eccedenti

Se al momento della restituzione, il Veicolo avrà percorso un chilometraggio superiore a quello pattuito nel contratto, il Fornitore addebiterà all'Utilizzatore, per ogni km eccedente il chilometraggio annuo medio previsto dal contratto (20.000 km l'anno per ogni veicolo con qualsiasi tipo di alimentazione), il costo di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali.

Art. 4 – Foro

La Concedente dichiara di eleggere domicilio legale in Roma, in caso di controversia, l'Autorità Giudiziaria di Roma sarà pertanto esclusivamente ed inderogabilmente competente a giudicare e nessun'altra potrà essere adita, nemmeno per ragioni di garanzia, continenza o di connessione di causa, o per qualsiasi responsabilità, per fatti comunque dipendenti dalla presente Convenzione. Nelle controversie in cui la Concedente sia attrice, essa potrà ricorrere, a sua scelta, ai Fori territoriali: di Roma, del domicilio del convenuto. Tale clausola non è applicabile per il leasing concesso ad un consumatore così definito dall'art. 121 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Data, / / _____ Timbro e Firma del Fornitore _____

Il sottoscritto Fornitore, dichiara espressamente, mediante la presente ulteriore sottoscrizione che delle sopracitate, accettate Condizioni Generali della “Convenzione con il Fornitore”, intende approvare, incondizionatamente, anche agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 C.C. in particolar modo le seguenti clausole: 1) Impegni Fine Contratto; 2) Chilometri Eccedenti; 3) Foro.

Data, / / _____ Timbro e Firma del Fornitore _____

Copia per il Fornitore